

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4119}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del **Deputato VINCELLI**

Presentata il 18 novembre 1975

Riconoscimento di validità per le domande presentate a norma dell'articolo 19 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, all'articolo 9, ha previsto alcuni benefici in materia di finanziamento con tasso agevolato a favore delle piccole e medie imprese industriali, nonché delle imprese commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termominerali e dello spettacolo, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi calamitosi del dicembre 1972 e gennaio e febbraio 1973 aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, eccetera, nei comuni indicati a norma dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge.

Il secondo comma dell'articolo 21 ha stabilito che ai fini della concessione delle provvidenze di cui sopra le imprese devono presentare domanda in carta libera entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.

La legge 23 marzo 1973, n. 36, che ha convertito con modificazioni ed integrazioni il decreto-legge ha sostituito il termine di 120 giorni con il termine 180 giorni, riferendolo per altro alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2; poiché il decreto è entrato in vigore il 25 gennaio 1973, giorno successivo a

quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il termine di 180 giorni venne a scadere il 31 luglio 1973.

Parecchie imprese, in mancanza di una precisa disposizione di legge, hanno inoltrato, nei termini indicati, domanda per i benefici suddetti alla Regione e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e non alle Aziende di credito che dovrebbero concedere i finanziamenti per conto del Medio credito centrale.

Le aziende di credito interessate hanno seguito i criteri restrittivi, limitando l'esame delle richieste di finanziamento alle domande presentate direttamente a loro, oppure smistate a loro direttamente dalla Regione.

Con questi criteri restrittivi la legge è stata in pratica frustrata, in quanto la maggior parte delle domande sono state inviate alla Regione e da questa sottoposte alle Commissioni Provinciali di cui all'articolo 21 della legge 23 marzo 1973, n. 36, presiedute dai Presidenti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che hanno provveduto, nell'ambito della loro competenza, a determinare l'importo del danno, a cui va commisurato il finanziamento.

Si è diffuso quindi negli ambienti economici interessati un senso di malcontento che non giova certo al clima di reciproca comprensione tra le autorità dello Stato e i cittadini. Va inoltre rilevato che la mancata applicazione dei benefici della legge si ripercuote su tutta la Regione.

Al fine di rimuovere gli inconvenienti sopra illustrati è stato predisposto lo sche-

ma di legge, con cui vengono riconosciute valide le domande per i benefici dell'articolo 19 della legge citata comunque presentate nel termine alla Regione o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio o al Medio credito centrale o alle Aziende di credito che operano per conto del Medio credito centrale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai fini della concessione delle provvidenze previste dall'articolo 19 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito con modificazioni ed integrazioni, con legge 23 marzo 1973, n. 36, sono considerate valide le domande presentate entro il termine di legge alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio o al Medio credito centrale o alle aziende di credito che operano per conto del Medio credito centrale.